



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 – Data 29/03/2017

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti - TARI

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

ASSENTI

1. CIPRIANI VALLI'
2. FORLANI MASSIMILIANO
3. VASELLI VITO
4. MARTELLI GIOVANNI
5. URBINATI SILVIA
6. CIUFFOLI SANTE NAZZARO
7. GIANNEI LOREDANA
8. CIOTTI AUGUSTO
9. MACRELLI MAURO
10. FORMICA TIZIANA
11. TAINI FRANCESCO

Risultano presenti n. 11 componenti il Consiglio.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: /

Sono altresì presenti il rag. Corrado Mancini, responsabile dell'Area Contabile-finanziaria e il rag. Fabio Mini Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montefiore Conca

Presiede la Dott.ssa Cipriani Valli nella sua qualita' di Sindaco.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.

Nominati scrutatori i Sigg. Macrelli Mauro, Giannei Loredana, Urbinati Silvia.

La seduta e' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti - TARI

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013, ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate di competenza dell'ente locale, disciplinate dalle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 639 a 705, con efficacia dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che il nuovo tributo comunale pone le basi su due diversi presupposti:

- Il primo costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che ai commi da 706 a 729, della citata Legge di Stabilità 2014 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

VISTO il vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti, TARI, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 10.04.2014, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 29 del sopra citato Regolamento, ad oggetto "*Casi di esenzione*";

CONSIDERATO di dover provvedere ad un aggiornamento in ordine alla determinazione della condizione economica prevista alla lettera a.), al fine di renderla più puntuale rispetto all'attuale situazione sociale del territorio;

VISTI, altresì, i commi 652 e 653 della già richiamata Legge n. 147/2013, così come modificati dalla Legge n. 148/2015;

RITENUTO, pertanto per quanto sopra esposto, di aggiornare il Regolamento per la tassa sui Rifiuti - TARI, apportando le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):

Art. 20 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche), comma 4:

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) il comune può prevedere, per **le annualità previste dal legislatore**, l'adozione dei coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 22 (Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche), comma 6:

6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), il comune può prevedere, per **le annualità previste dal legislatore**, l'adozione dei coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento.

Art. 29 (Casi di esenzione), comma 1, lett. a):

- a. Esenzione per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone ultrasessantacinquenni, o con età inferiore purchè totalmente e permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%, che conducono direttamente tali abitazioni **(a titolo di proprietà o in affitto), aventi un ISEE non superiore ad €.7.200,00. In caso di conduzione a titolo di proprietà, l'esenzione è applicabile solamente se proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale, a cui siano annesse eventuali pertinenze nei limiti di una per ogni categoria catastale. Per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.**

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITO, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

P R O P O N E

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di aggiornare il Regolamento della tassa sui Rifiuti – TARI apportando le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):

Art. 20 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche), comma 4:

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) il comune può prevedere, per **le annualità previste dal legislatore**, l'adozione dei coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 22 (Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche), comma 6:

6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), il comune può prevedere, per **le annualità previste dal legislatore**, l'adozione dei coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento.

Art. 29 (Casi di esenzione), comma 1, lett. a):

- a. **Esenzione per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone ultrasessantacinquenni, o con età inferiore purchè totalmente e permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%, che conducono direttamente tali abitazioni (a titolo di proprietà o in affitto), aventi un ISEE non superiore ad €7.200,00. In caso di conduzione a titolo di proprietà, l'esenzione è applicabile solamente se proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale, a cui siano annesse eventuali pertinenze nei limiti di una per ogni categoria catastale. Per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;**
- 3) di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2017;
- 4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la presente deliberazione con i tempi e le modalità dettate dalle disposizioni vigenti,
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere in merito giustificata dalla necessità di rendere subito operative le modifiche di cui sopra, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “*Approvazione modifiche al Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti – TARI.*” sopra illustrata;

ACCERTATO che la stessa è munita dei seguenti pareri:

- Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, Mini Rag. Fabio, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1;
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria, Rag. Mancini Corrado, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1;
- parere favorevole per quanto concerne la legittimità, espresso ai sensi dell’art. 47, comma 2 lettera d) dello Statuto comunale, dal Segretario comunale Dott.ssa Massara Giuseppina;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi;

Il Sindaco dott.ssa Valli Cipriani, nelle veste di Presidente del C.C. dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all’o.d.g., passa la parola al rag. Fabio Mini, che, espressamente invitato alla presente seduta consiliare, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune, relaziona in merito e illustra le proponende modifiche al Regolamento TARI.

Successivamente, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono interventi, dichiarata chiusa la discussione, pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Unanimità,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione “*Approvazione modifiche al Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti - TARI.*” sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito giustificata dalla necessità di rendere subito operative le modifiche di cui sopra, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, della deliberazione n. 4 in data 29/03/2017 salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Cipriani Valli

Data 13/04/2017

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1 – della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini Rag. Fabio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).

Dalla Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO